



***Piano annuale dei flussi di cassa 2025***

## Sommario

<i>Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Modello del piano annuale dei flussi di cassa .....</i>	<i>3</i>
<i>Tempi di pagamento dell'Ente Parco.....</i>	<i>4</i>
<i>La verifica dell'organo di revisione .....</i>	<i>5</i>
<i>Il supporto mancato della software house .....</i>	<i>6</i>
<i>Modalità di elaborazione e previsione .....</i>	<i>6</i>

## Premessa

L'articolo 6 del decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024 *"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"*, convertito in legge n. 189 del 9 dicembre 2024, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, entro il 28 febbraio di ogni anno, un piano annuale dei flussi di cassa sulla base dei modelli resi disponibili, dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa è stato concepito come un documento di dettaglio autonomo rispetto alla programmazione del budget, sia per i tempi della sua redazione (28 febbraio di ogni anno, mentre il budget deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente) sia per l'ambito funzionale del medesimo, stante la precisa indicazione data dal legislatore. Egli ha previsto la compilazione del documento al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento: la finalità principale è quella di raggiungere gli obiettivi della milestone M1C1-72 bis del PNRR, e contribuire quindi all'attuazione della Riforma 1.11 per la riduzione dei tempi di pagamento. Il citato articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 155, ha previsto che:

*"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"*.

## Modello del piano annuale dei flussi di cassa

Il 13 gennaio scorso il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato nel proprio sito, nella sezione Ragioneria Generale dello Stato - Arconet, il modello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito nella legge n. 189/2024:

- modello 1 per gli enti strumentali di enti territoriali che operano in contabilità finanziaria;
- modello 2 per gli enti strumentali di enti territoriali che adottano la contabilità economico patrimoniale, come gli enti parco dipendenti da regione Toscana.

Il modello è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 quindi i dati SIOPE dovranno essere quelli del 2023 ma, disponendo nei dati 2024, il confronto è con quell'esercizio), con l'evidente scopo di consentire un immediato raffronto tra le previsioni dell'esercizio di riferimento e le movimentazioni di cassa effettivamente rilevate nell'esercizio precedente. I dati vanno esposti nel modello dettagliando, per gli enti in contabilità economico patrimoniale, gli incassi e i pagamenti ai primi livelli della codifica SIOPE, anche se è consentito agli enti di dettagliare ulteriormente le previsioni, qualora lo ritengano più utile per le loro necessità informative.

Il documento del *"Piano annuale dei flussi di cassa"* non è stato oggetto di formale approvazione con specifico decreto ministeriale, né sono state emanate dal MEF formali

indicazioni operative per la sua compilazione; tali indicazioni sono state solamente esposte nell'intestazione del modulo, il cui contenuto deve quindi intendersi come integrativo di quanto previsto dal ricordato articolo 6 del decreto legge n. 155/2024.

L'intestazione precisa che:

- il Piano annuale dei flussi di cassa è approvato con delibera dell'organo esecutivo entro il 28 febbraio di ciascun anno (per la prima volta entro il 28 febbraio 2025);
- le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (dati consultabili dal sito internet [www.siope.it](http://www.siope.it)), tenendo peraltro in considerazione le novità e le peculiarità dell'esercizio;
- nella prima colonna di ciascun trimestre vanno esposte le risultanze, relative allo stesso trimestre, del secondo esercizio precedente quello in corso (nel caso specifico sono state utilizzate le risultanze 2024 poiché maggiormente significative);
- il Piano deve essere adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa.


Sempre secondo quanto previsto dalle istruzioni al modello, al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni ed aggiornare il "*Piano annuale dei flussi di cassa*", dando comunicazione all'organo esecutivo dell'attuazione dello stesso. La verifica, con l'aggiornamento del prospetto, è effettuata con atto del responsabile finanziario, secondo le seguenti modalità:

- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di budget e dell'attuazione del piano degli investimenti che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Negli enti locali l'aggiornamento del piano deve essere portato a conoscenza della giunta; l'obbligo di tale comunicazione è evidentemente finalizzato a consentire all'organo esecutivo - qualora il Piano aggiornato esponga importi diversi rispetto agli stanziamenti di cassa iscritti in bilancio - l'adozione della necessaria delibera di variazione degli stanziamenti di cassa, variazione che l'articolo 175, comma 5-bis, lettera d), del TUEL attribuisce alla competenza della giunta. L'Ente Parco, con la contabilità economico patrimoniale non è tenuto all'iscrizione nel budget degli stanziamenti di cassa né a produrre il rendiconto finanziario. La previsione non è pertanto applicabile. Sarà comunque cura del responsabile dell'U.O. Affari amministrativi e contabili, dopo l'aggiornamento trimestrale del piano, dare comunicazione al Consiglio direttivo delle ragioni degli scostamenti significativi, dei tempi di pagamento, di quelli superiori a 30 giorni, delle eventuali anticipazioni dell'Istituto cassiere e delle misure correttive da adottare.

## **Tempi di pagamento dell'Ente Parco**

L'ente parco ha dei tempi di pagamento (ITP) che, per l'anno 2024, risultano pari a meno 16,97 giorni, quindi ampiamente inferiori ai +30 giorni di media previsti come target dell'obiettivo PNRR.



**Tabella 1 – Andamento dell'indice di tempestività dei pagamenti**

L'Ente Parco non ha nemmeno avuto crisi di liquidità e non si è mai verificata, almeno negli ultimi 10 anni, la necessità di ricorrere ad anticipazioni dell'Istituto Tesoriere.

## La verifica dell'organo di revisione

L'articolo 6, comma 2 del decreto legge n.155 del 19 ottobre 2024, prevede che l'adozione del piano debba essere comunicata al Collegio dei revisori dei conti affinché lo stesso verifichi l'avvenuta predisposizione.

Si presume che la verifica non si limiti all'applicazione letterale della norma che limita l'intervento dei revisori al controllo dell'avvenuta predisposizione. Il "*Piano annuale dei flussi di cassa*" è strumento di programmazione, che in base al principio contabile applicato n. 4/1, deve possedere caratteristiche di attendibilità, congruità e coerenza, interna ed esterna, prova della affidabilità e credibilità dell'ente. Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Da ultimo si rileva come all'organo di revisione contabile siano stati affidati nel corso del tempo una serie di attività specifiche di cui non può non tenere conto in occasione dell'esame del "*Piano annuale dei flussi di cassa*". La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 dell'8 novembre 2024, contenente disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni (materia nel cui ambito rientra il Piano) ha definito nuovi obblighi per i revisori, tra cui la verifica del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture previsti dal d.lgs. n. 231/2002 ed il controllo di eventuali scadenze superiori a 30 giorni (e comunque non superiori a 60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura, peraltro ammissibili solo in presenza di requisiti chiaramente documentati e riscontrabili.

Dalle considerazioni ora esposte deriva che l'esame da parte dell'organo di revisione non può non comprendere la valutazione, alla luce delle previsioni esposte nel Piano, dell'attendibilità tra incassi/pagamenti previsti e i dati reali. In particolar modo per quanto riguarda la gestione in conto capitale: ne deriva che tale esame, necessario per la prima adozione del piano, presenterà maggiore importanza e incisività in occasione dei successivi aggiornamenti trimestrali, allorché si disporrà degli effettivi flussi di cassa per gli incassi e i pagamenti effettuati a tutto il trimestre precedente. L'intervento del Collegio non assume la natura e la forma di un "parere", come invece avviene nei

riguardi di altri atti dell'amministrazione. Il parere è, infatti, un atto di giudizio nei riguardi di un provvedimento ancora da adottare o di una attività da porre in essere, formulato al fine di fornire elementi di valutazione all'organo di amministrazione attiva, ed è per sua natura preventivo.

Nel caso del "*Piano annuale dei flussi di cassa*", come ricordato dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 155/2024, l'organo di revisione interviene dopo che il piano stesso è stato predisposto, e le indicazioni operative riportate nell'intestazione del modello ministeriale ribadiscono che il Piano va trasmesso all'organo di revisione "... a seguito dell'adozione ...", e questo non tanto per l'acquisizione di un parere, ma per consentire a tale organo la verifica del piano stesso nei termini più sopra specificati.

## **Il supporto mancato della software house**

A seguito della pubblicazione del modello nel sito del MEF - Ragioneria dello Stato, l'Ente Parco si è rivolto alla software house Halley Informatica srl chiedendo che gli applicativi in uso venissero aggiornati in maniera tale da consentire la compilazione del modello stesso, per la parte relativa al riporto dei dati SIOPE dei singoli trimestri, in maniera digitale.

Le soluzioni informatiche potranno certamente agevolare la compilazione del modello, soprattutto per quanto riguarda il riporto dei dati SIOPE nei singoli trimestri nonché, in occasione degli aggiornamenti periodici, la quantificazione dei movimenti di cassa effettivi (reversali e mandati) relativi ai trimestri trascorsi, soprattutto in vista non tanto della prima compilazione ma dei necessari successivi aggiustamenti. Le soluzioni digitali potranno altresì fornire dati ulteriori utili alla formulazione delle previsioni (come ad esempio gli incassi ed i pagamenti effettuati nell'ultimo anno o anche nell'ultimo triennio o quinquennio) e quelli, in tempo reale, da valutare sia ai fini delle previsioni che ai fini degli aggiornamenti trimestrali.

Al momento la software house non è stata disponibile a fornire alcun supporto. Ha prontamente messo a disposizione il modello 1 (che è quello in uso per gli enti che operano in contabilità finanziaria armonizzata) ma non ha destinato risorse all'implementazione del modello 2 (quello necessario agli enti, come l'Ente Parco, che, così come previsto dalla legge regionale Toscana, operano in regime di contabilità economico patrimoniale).

## **Modalità di elaborazione e previsione**

Il piano è stato quindi elaborato in modo manuale, utilizzando il foglio excel messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, e come fonte dei dati, le stampe trimestrali e annuali prodotte dal SIOPE, con la necessità di riconciliazione manuale dei sottoconti, con un grande ed inutile dispendio di energie e ore-uomo da parte del servizio finanziario che avrebbero potuto essere destinate ad assicurare il regolare svolgimento del pesante carico di lavoro e a cercare di colmare i ritardi nell'elaborazione degli strumenti di programmazione ordinari (il budget 2025 -2027, in scadenza al 31 dicembre 2024, deve essere ancora adottato dall'Ente), oggetto di costanti solleciti da parte del Collegio dei revisori, della stessa Regione Toscana e indirettamente, attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, della stessa Corte dei Conti. Il rispetto dell'adempimento relativo all'adozione del "*Piano dei flussi di cassa 2025*" e del suo aggiornamento trimestrale, senza il supporto dei dati del gestionale, avrà come

sicuro effetto quello di ritardare ulteriormente l'elaborazione del budget triennale, strumento indispensabile per il corretto svolgimento delle attività dell'ente, e quello di agire negativamente sul rispetto dei tempi di pagamento, contravvenendo paradossalmente alle finalità di efficientamento volute dal legislatore con la sua introduzione nell'ordinamento, senza esenzioni per gli enti virtuosi come l'Ente Parco che, con ogni sforzo organizzativo, sono riusciti ad avere dei tempi di pagamento eccellenti.

Per quanto riguarda le previsioni che per loro natura devono essere elaborate dal Responsabile finanziario, le maggiori criticità si sono riscontrate nella previsione dei tempi di incasso del contributo di estrazione e delle quote annuali di contributo degli enti locali alle spese di funzionamento dell'ente che, come già anticipato in altre occasioni, non vengono corrisposte nei termini previsti (entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento). Si segnalano inoltre difficoltà nella previsione degli incassi di parte capitale poiché la loro natura non è ciclica e necessita della conoscenza e del rispetto dei cronoprogrammi e di un costante raccordo e flusso informativo con gli Uffici tecnici. Queste previsioni variano significativamente da un esercizio all'altro, dipendendo dalle scelte programmatiche di ciascuna amministrazione e dal buon esito delle richieste di finanziamento e partecipazione a bandi presentate. La loro gestione non è digitalizzata e, senza una banda dati condivisa, non si hanno elementi certi per definire preventivamente i tempi della riscossione effettiva per questi contributi e trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni.